

COMUNE DI CARNATE
Provincia di Monza e Brianza

IL REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 11 del 07/07/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 –AGGIORNAMENTO SEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023 - 2025"

Il sottoscritto Revisore dei Conti, Dott. Giovanni Costa, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05 agosto 2021;

RICEVUTA in data 03 agosto 2023 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 – AGGIORNAMENTO SEZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023 - 2025";

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che "...*gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";
- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: "*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 33, commi 1 e 2, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, i quali stabiliscono che ogni pubblica amministrazione con cadenza annuale effettua una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali eccedenze o soprannumeri;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 234, della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che: "*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30*

settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;

RICHIAMATO altresì l'art. 2 del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive e ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- ampia flessibilità, garantendo margini adeguati alle determinazioni operative e gestionali;
- collegamento delle attività degli uffici;
- garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di Fabbisogni di personale, ai sensi dell'art. 6 *ter* del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, registrate presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2018 con n. 173;

VISTE le Linee Guida dell'ANCI sulle assunzioni del personale degli enti locali (Quaderno 13-giugno 2018);

CONSIDERATO che le Linee di indirizzo ministeriali definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e da altre norme specifiche vigenti;

PRESO ATTO che l'ordinaria capacità assunzionale è oggi disciplinata dall'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 a decorrere dall'entrata in vigore di un apposito DM che attui le disposizioni già previste nel D.L.;

PRESO ATTO che sulla G.U. 27/4/2020 n. 108, è stato pubblicato il D.M. 17 marzo 2020 – “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 4, D.L. n. 34/2019;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato al Piano Esecutivo di Gestione;

- 3) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 4) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 5) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 6) abbiano approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 7) rispettino gli obblighi previsti dell'art. 9, comma 3 bis, Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;

PRESO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 31/01/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2023 è stato approvato il rendiconto di gestione 2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 22/04/2023 è stato approvato il Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023 – 2025, contenente il Piano della Performance 2023/2025, il Piano triennale delle azioni positive ed il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025;
- il contenimento della spesa del personale con riferimento al triennio 2011-2013, è stato rispettato e verificato nell'ambito della certificazione al rendiconto di gestione 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2023;
- il Responsabile del servizio Finanziario ha trasmesso a mezzo della Piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato la comunicazione di assenza posizioni debitorie.

CONSIDERATO altresì che il rapporto delle spese del personale sulle spese correnti, anno 2022, è pari al 24%;

Tutto ciò premesso,

CERTIFICA

che l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in relazione all'aggiornamento della Sezione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 - 2025.

ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 31.01.2023, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 54 del 03.05.2023, n. 15 del 14.06.2023 e n. 22 del 25.07.2023.

Carnate, 07/07/2023

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Giovanni Costa

(Documento firmato digitalmente)